

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO  
NAZIONALE INTEGRATIVO 2010 PER IL  
PERSONALE DELL'AREA DEI  
PROFESSIONISTI**

**Sottoscritto il 17 dicembre 2010 in Roma**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

*(redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 sexies, del d.lgs  
n.165/01, così come sostituito dall'art. 54 del d.lgs n.  
150/09)*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Premessa

1. La presente relazione è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del d.lgs n. 165/01, così come sostituito dall'art. 54 del d.lgs n. 150/09 e accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2010 per il personale dell'area dei professionisti, al fine di evidenziare il significato, la ratio, gli effetti attesi da ogni norma con riferimento alla natura premiale/selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività, nonché il rispetto da parte della citata ipotesi dei criteri previsti dall'art. 65, comma 1 del d.lgs n. 150/2009 (ambiti riservati rispettivamente alla legge e al contratto collettivo e verifica dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo ad opera del nazionale).
2. A tal fine la relazione illustrativa, che è stata compilata in conformità agli indirizzi applicativi di cui alla circolare D.F.P. 13 maggio 2010 n. 7 (pubblicata sulla GURI SO n. 163 del 17 luglio 2010), si compone di due parti. La prima rubricata "*ratio delle norme e rispetto dei principi di legge e di contratto afferenti alle materie devolute alla contrattazione integrativa ex art. 65, comma 1, del d.lgs n. 150/2009*"; la seconda relativa agli effetti delle norme con riferimento alla natura premiale/selettiva ed ai livelli di produttività.
3. Nell'illustrare l'Ipotesi di CCNI 2010, si evidenziano fin da ora: la peculiarità dell'attività dei professionisti dell'Istituto, destinata a soddisfare direttamente le esigenze dell'Amministrazione e non dei cittadini/utenti; i numerosi interventi legislativi succedutisi nel corso del 2009, che hanno inciso sui procedimenti giurisdizionali in capo all'INPS e reso necessaria la adozione di un nuovo modello organizzativo dell'Area Legale.

4. La relazione illustrativa, quella tecnico finanziaria e l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante, sono sottoposte alla certificazione del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs n. 165/2001.
5. L'ipotesi di CCNI corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria certificate dal competente organo di controllo, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del novellato art. 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 (ex art. 40 bis, come sostituito dall' art. 55 d. lgs. n. 150 del 2009).

## **PARTE I**

### ***Ratio delle norme e rispetto dei principi di legge e di contratto afferenti alle materie devolute alla contrattazione integrativa ex art. 65, comma 1, del d.lgs n. 150/2009***

#### **I. CONTESTO DI RIFERIMENTO**

1. La definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge risulta dai novellati artt. 40, 40 bis e 45 del d.lgs 165/01.
2. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio , fatto salvo quanto previsto all'art. 40, commi 3 *ter* e 3 *quater*, e all'art. 47 bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi ( ex art. 45 d.lgs 165/01, come modificato dall'art. 57 del d.lgs 150/09).
3. Il comma 3 bis dell'art. 40, nuovo testo, conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.

4. Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali dei professionisti degli enti pubblici non economici sono attualmente disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 luglio 2010.
5. Le nuove norme del d. lgs. 150 del 2009 chiariscono:
- il carattere di doverosità della contrattazione integrativa e la sua "fisiologica" finalizzazione ad assicurare adeguati livelli di efficienza, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40 comma 3 bis del d. lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 54 del d.lgs 150/2009);
  - l'obbligo di rispettare il principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del d. lgs 165 del 2001, ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
  - la competenza della contrattazione integrativa relativamente ai profili economici attinenti al rapporto di lavoro;
  - l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di adeguare entro il 31 dicembre 2010 i contratti collettivi alle disposizioni del decreto riguardanti gli ambiti riservati, rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dal titolo III ( ex art. 65, commi 1,2, del d.lgs 150/2009).
6. La presente Ipotesi di CCNI 2010 per il personale dell'Area dei Professionisti, è stata inoltre stipulata, così come il CCNI 2009, in un contesto legislativo che ha inciso significativamente sulla gestione dei procedimenti giurisdizionali facenti capo all'Istituto e che ha, inoltre, comportato l'adozione di un nuovo modello organizzativo dell'Area Legale. I principali interventi normativi in materia sono stati:

- l'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 7, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, con il quale sono stati introdotti principi in tema di efficientamento e riduzione dei costi delle Pubbliche Amministrazioni;
- la legge n. 69 del 18 giugno 2009 con la quale sono state introdotte rilevanti modifiche al processo civile e al procedimento amministrativo; con importanti ricadute sulla gestione dei procedimenti in capo all'Ente;
- l'art. 20 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, che ha introdotto inediti elementi di regolamentazione normativa in materia di invalidità civile.

7. Alla luce di quanto sopra, l'ipotesi di CCNI in esame, così come di seguito analiticamente esplicitato, risulta conforme ai principi relativi agli ambiti di competenza rispettivamente della legge e della contrattazione nazionale - integrativa, nonché alla natura premiale/selettiva cui deve essere connessa l'erogazione delle risorse.

## **II. CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 1)**

1 L'articolo 1 della presente Ipotesi di CCNI 2010 fa riferimento alla parte II rubricata "*Separata sezione per i professionisti degli enti pubblici non economici*" del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 luglio 2010 ( di seguito CCNL 21/07/2010).

2. L'ipotesi in esame disciplina essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro del personale dell'area medica dell'Istituto a tempo indeterminato e pertanto si riferisce all'anno 2010.

### **III. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI ( ART.2)**

1. L'articolo 2 della presente ipotesi, attua quanto previsto dall'art. 65, commi 1 e 2, del d.lgs 150/09, adeguando il sistema delle relazioni sindacali dell'Istituto al nuovo modello di ripartizione tra materie riservate alla legge e materie demandate alla contrattazione collettiva, introdotto dall'art. 54 del menzionato decreto.
2. In particolare, nelle materie indicate dall'art. 5, comma 2 del d.lgs 165/01, come modificato dall'art. 34 del d.lgs 150/09, sarà attivata la sola informazione, così come prevede lo stesso articolo.
3. Considerato come, fermo quanto previsto dal citato art. 5, sia il contratto collettivo nazionale a disciplinare le modalità e gli istituti della partecipazione nonché le materie oggetto di contrattazione collettiva, le parti hanno fatto riferimento all'art. 31 della parte II del CCNL 21/07/2010.  
*Tale norma dispone che "per i professionisti degli enti pubblici non economici restano confermate, ove compatibili con le vigenti disposizioni legislative e non disapplicate dal presente contratto, le disposizioni del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, ( di seguito CCNL 1/08/2006) nonché quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nell'art .108, comma 4, del medesimo CCNL del 1° agosto 2006".*
4. Premesso quanto sopra, l'art. 2 dell'Ipotesi di CCNI ha rinviato per la disciplina delle relazioni sindacali del personale dell'area dei professionisti dell'Istituto agli artt. 79-82 del CCNL

1/08/2006, da applicarsi in quanto non in contrasto con i novellati artt. 5 e 40 del d.lgs 165/01.

#### **IV. FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA (ARTT. 3, 4)**

1 La costituzione del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti di cui all'art. 3, è stata unicamente oggetto di informativa e l'indicazione dell'entità dello stesso nella presente Ipotesi è il presupposto per la ripartizione delle risorse, espressamente demandata alla contrattazione integrativa dall'art. 80, comma 1, del CCNL 1/8/06, così come richiamato dall'art. 31 del CCNL 21/07/2010. Il successivo art. 4 detta infatti la disciplina relativa all'utilizzo del fondo.

#### **V. LE INDENNITA' (ARTT. 5, 6,7)**

1. Gli articoli 5, 6, 7 della presente Ipotesi disciplinano rispettivamente l' *"Indennità di funzione professionale"*, l' *"Indennità di coordinamento"*, l' *"Indennità di Coordinatore generale"*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, 25, del d.lgs 150/09 e novellati artt. 40 e 45 del d.lgs 165/01, nonché dell'art. 80 del CCNL 1/8/06, così come richiamato dall'art. 31 del CCNL 21/07/2010. In particolare con riferimento alla *"Indennità di funzione professionale"*, l'art. 101, comma 3 del menzionato CCNL dispone che *"per finalità di semplificazione della struttura retributiva, la contrattazione integrativa di cui all'art. 80 può stabilire criteri e modalità per la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3 del CCNL 11/10/1996 - di un'unica indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti"*.

Relativamente all'indennità di coordinatore generale, l'art 7 ha regolamentato esclusivamente gli aspetti economici dell'istituto in conformità a quanto stabilito dall'art. 33 del CCNL 21/07/2010.

2. Le suddette indennità rappresentano il corrispettivo economico per lo svolgimento di incarichi e compiti di responsabilità, resi necessari dagli interventi legislativi sinteticamente evidenziati nel paragrafo I della presente relazione. Tali provvedimenti hanno, inoltre, suggerito l'adozione di un modello organizzativo dell'Area Legale finalizzato a rendere più efficiente il servizio cui è preposta l'Avvocatura dell'Ente e calibrato sui nuovi carichi di lavoro.
3. Relativamente alla Avvocatura territoriale il nuovo assetto organizzativo si articola in:
  - Avvocature distrettuali con funzioni di coordinamento regionale;
  - Avvocature distrettuali, coincidenti con le sedi di Corte d' Appello;
  - Avvocature periferiche.

Nell'ambito delle Avvocature territoriali sopra specificate sono poi previste :

- funzioni di coordinatore distrettuale con funzioni di coordinamento regionale;
- funzioni di coordinatore distrettuale;
- funzioni di coordinatore aggiunto per gli uffici legali di aree metropolitane e di regioni a maggiore complessità,
- funzioni di coordinamento periferico, presenti nelle sole Avvocature con dotazione organica superiore a due.

## **VI. LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ( ART. 8 )**



1. L'articolo 8 dell' Ipotesi in esame disciplina la retribuzione di risultato, corrisposta in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla valutazione della performance individuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del d.lgs 150/09. La previsione contrattuale coordina i principi premiali/valutativi di cui al decreto 150 con la peculiarità dell'attività dell'Avvocatura, chiamata a garantire un efficiente servizio di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Amministrazione e non a soddisfare in via diretta le esigenze del cittadino/utente.

Per quanto concerne il sistema di valutazione della performance adottato dall'Istituto si rinvia alla parte II della presente relazione illustrativa.

## **VII. NORME PROGRAMMATICHE E DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 9, 10)**

1. L'articolo 9 contiene norme programmatiche con le quali l'Amministrazione si impegna a dare attuazione ai principi di cui all'art. 3 e ss. del d. lgs 150/09 in materia di valutazione della performance organizzativa e individuale, alla luce della peculiarità dell'attività svolta dai professionisti dell'Istituto destinata al soddisfacimento degli interessi dell'Amministrazione.
2. Con la suddetta norma le parti si pongono, inoltre, l'obiettivo di concretizzare quanto stabilito dalle dichiarazioni congiunte n. 1 e 2 del CCNI 2009 per l'area dei professionisti, sottoscritto il 29 novembre 2010. Tali dichiarazioni, infatti, prevedono una periodica e congiunta verifica volta a valutare la congruità del sistema dei compensi adottato nell'ambito del nuovo modello organizzativo dell'avvocatura con il fine dell'incentivazione della qualità delle prestazioni legali. La ratio dell'articolo è quella di conoscere quali interventi porre eventualmente in essere per incrementare la produttività.
3. L'articolo 10 della suddetta Ipotesi dispone che *"gli effetti del CCNI decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva sot-*

*toscrizione dello stesso".* Si fa presente come, in attuazione degli obblighi di trasparenza e informazione, a decorrere da tale data l'Amministrazione provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il contratto integrativo *de quo* con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, ai sensi del nuovo art. 40 bis comma 4 e della circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica.

4. Per quanto concerne il rinvio ai previgenti CCNI, la norma puntualizza che le disposizioni in essi contenute sono confermate in quanto "*applicabili*", intendendo, pertanto, fare riferimento solo a quei contratti conformi al sistema delineato dal d.lgs 150/09, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 65 commi 1 e 2.

## **PARTE II**

### ***Il sistema di valutazione del personale professionista - Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato***

Il sistema di valutazione del personale professionista adottato dall'Istituto si basa sia sulla valutazione dell'apporto individuale che sul grado di raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati nell'ambito della struttura diretta.

I principi generali di tale sistema di valutazione si basano su quelli illustrati per il personale dirigente, pertanto, per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla relativa relazione illustrativa allegata all'ipotesi di CCNI 2010. Non trovano tuttavia applicazione i criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato che fanno riferimento alle fasce di merito di cui all'art. 24 del CCNL 21/07/20010, relativo ai soli dirigenti.

Per la particolare natura del rapporto di lavoro del personale professionista il sistema di valutazione si differenzia rispetto a quello del personale dirigente per gli aspetti relativi all'economicità dell'azione gestionale ed alla responsabilità nel raggiungimento de-

gli obiettivi della struttura di appartenenza che restano, ovviamente, in capo al responsabile della stessa: il dirigente della sede.